



EQUO COMPENSO, PER IL CNF LA REGOLA DEONTOLOGICA VALE SOLO CON I CLIENTI FORTI

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 LA CIRCOLARE**
- 3 COSA CAMBIA DAVVERO**

1 INTRODUZIONE

L'equo compenso, almeno sul piano deontologico, non diventa una regola universale, valida per ogni incarico professionale dell'avvocato. Con la **circolare n. 1-C-2026 dell'8 aprile 2026**, il **Consiglio Nazionale Forense** interviene per chiarire in modo espresso che il nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense opera **solo** entro il perimetro tracciato dalla **legge n. 49/2023**, cioè nei rapporti con i cosiddetti **clienti forti**. La modifica dell'art. 25-bis, pubblicata in **Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026**, è poi entrata in vigore il **7 aprile 2026**, decorso il termine di due mesi dalla pubblicazione.-

2 LA CIRCOLARE

Il chiarimento del CNF arriva dopo le contestazioni mosse dall'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, che aveva rilevato il rischio di una lettura troppo ampia della precedente formulazione dell'art. 25-bis, potenzialmente idonea a far apparire la disciplina dell'equo compenso come applicabile indistintamente a ogni rapporto tra

avvocato e cliente. Proprio per superare questo rischio, il CNF ha modificato la norma con **deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026**, recependo in modo più aderente il dettato della legge n. 49/2023 e introducendo anche un nuovo comma 3, diretto a escludere espressamente i rapporti diversi da quelli tipizzati dal legislatore.-

In sostanza, il CNF dice ai Consigli dell'Ordine e agli iscritti che la norma deontologica sull'equo compenso **non può essere letta in via estensiva e non può trasformarsi in una regola generale di determinazione del compenso professionale** per ogni tipologia di clientela.-

3 COSA CAMBIA DAVVERO

Il punto centrale è questo: gli obblighi e i divieti dell'art. 25-bis del Codice deontologico forense valgono solo nei rapporti professionali rientranti nell'ambito soggettivo dell'**art. 2 della legge n. 49/2023**. Quindi, in concreto, la disciplina si applica nei confronti di **imprese bancarie e assicurative**, delle loro controllate e mandatarie, delle **imprese con più di 50 dipendenti** o con **ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**, nonché della **pubblica amministrazione** e delle **società a partecipazione pubblica**.-

Fuori da questo perimetro, il nuovo comma 3 dell'art. 25-bis è chiarissimo: il divieto di pattuire compensi non equi e il correlato obbligo informativo **non si applicano** ai rapporti con soggetti diversi. È qui il vero messaggio della circolare: sul piano disciplinare, l'equo compenso **non diventa una regola generale per ogni parcella**, ma resta confinato ai rapporti con i committenti qualificati dalla legge.-